



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 28

del 27/04/2006

O G G E T T O

***Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta. Sciancalepore Antonio c/ Comune di Molfetta
– Polizia Municipale di Molfetta. Ricorso in opposizione ex legge n.689/81 avverso
verbale di contestazione n.10639 del 2/11/2005.***

L'anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Alfonso MAGNATTA, nominato con Decreto 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che :

- il Giudice di Pace di Molfetta, con decreto emesso in data 03/02/2006 e notificato in data 7/03/2006 al n. 13994 di protocollo, ha fissato per l'udienza del 05/05/2006 la comparizione delle parti per la discussione del ricorso n. 71/C/2006 R.G.A.C.O. di opposizione ex Legge n. 689/81, così come modificato dal D.Lvo n. 507/99, ricorso proposto dal Sig. SCIANCALEPORE ANTONIO contro il Comune di Molfetta. Comando di P.M., avverso il verbale di contestazione n. 10639 del 02/11/2005 con cui è stata comminata una sanzione di € 81,00 per violazione dell'art. 158, commi 2e 6, del Codice della Strada (per avere il ricorrente sostato in corrispondenza di uno scivolo asservito a portatori di handicap) ;
- con nota, a firma congiunta del Dirigente del Settore Sicurezza e del Responsabile del Procedimento, in data 21.04.2006 prot. n. 22380, il Comando di P.M. esprime parere favorevole alla costituzione dell'Ente in giudizio, precisando che sul veicolo non era esposto alcuna indicazione scritta che potesse far intuire che il veicolo era fermo in quanto soggetto ad avaria meccanica.

Visto il comma 4 dell'art. 23 della Legge 689/81, il quale statuisce che l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente e può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Ritenuto, per tutto quanto precede, di costituirsi in giudizio, senza assistenza di un difensore, ma avvalendosi della facoltà prevista dal succitato art. 23 della Legge 689/81.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile.

Visti gli artt. 22,22-bis e 23, della Legge 24/11/1981 n. 689, come modificati dal D. L.vo 30/12/1999 n. 507;

Visto l'art. 48 del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

1. Per le ragioni sopra espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, costituirsi nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dal Sig. SCIANCALEPORE ANTONIO con ricorso n. 71/C/2006 R.G.A.C.O. avverso il verbale di contestazione n. 10639 del 02/11/2005 elevato dalla P.M. per violazione dell'art.158, commi 2 e 6, del C.d.S.;

2. Avvalersi della facoltà concessa dall'art. 23, comma 4, della Legge 689/81, di stare in giudizio personalmente senza assistenza di un legale con intervento di un funzionario del Comando di Polizia Municipale appositamente delegato;
3. Conferire ampio mandato al rappresentante legale dell'Ente o al suo delegato a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di che trattasi .
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL.- D. L.vo 18.08.2000, n.267.
5. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Legale e al Comando di P.M. per gli ulteriori adempimenti di rito.
6. Prendere atto che responsabile del Procedimento è il Dott. Pasquale la Forgia, funzionario dell'U.A. Affari Legali.